

# **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione**

---

## **Procedura di consultazione**

### **Dipartimento federale di giustizia e polizia**

#### **Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione**

L'avamprogetto accentra presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Ciò si propone in particolare di permettere al Dipartimento di riferirsi all'effettivo carico di lavoro delle diverse unità d'indagine e alle peculiarità dei casi trattati quando si tratta di esaminare i dispendi relativi al personale e alle finanze. Al fine di salvaguardare l'indipendenza dell'azione penale, non sono ammesse istruzioni concernenti un procedimento specifico e le competenze del Dipartimento in materia di vigilanza vengono definite con chiarezza. Nell'interesse della certezza del diritto, la legge deve sancire lo statuto del procuratore generale della Confederazione e dei procuratori federali nonché i diritti di impartire istruzioni all'interno del Ministero pubblico della Confederazione.

Termine di consultazione: 30 ottobre 2005

La documentazione può essere ottenuta presso:  
Ufficio federale della giustizia, 3003 Berna, tel. 031 322 41 37,  
fax 031 322 84 01, [www.ofj.admin.ch](http://www.ofj.admin.ch)

#### **Modifica della legge federale sulla procedura penale: Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione**

L'indennizzo delle spese summenzionate dipende in ampia misura dall'andamento del procedimento. I dettagli dell'indennizzo non possono pertanto essere disciplinati in una legge in senso formale. L'avamprogetto si limita a istituire una base legale generale per l'indennizzo e a introdurre il principio secondo cui in sede d'indennizzo occorre prendere in considerazione l'addossamento delle spese procedurali alle parti o altre forme di copertura delle spese. Il Consiglio federale è dunque autorizzato a definire mediante ordinanza la nozione di spese straordinarie e a disciplinare nel dettaglio le modalità d'indennizzo e il modo in cui viene presa in considerazione la copertura delle spese da parte di terzi.

Termine di consultazione: 30 ottobre 2005

La documentazione può essere ottenuta presso:  
Ufficio federale della giustizia, 3003 Berna, tel. 031 322 41 37,  
fax 031 322 84 01, [www.ofj.admin.ch](http://www.ofj.admin.ch)

## **Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri**

Istituzione delle basi legali necessarie per la stesura e il rilascio di documenti d'identità biometrici, dapprima nel quadro di un progetto pilota e successivamente a titolo definitivo.

Termine di consultazione: 30 settembre 2005

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio federale della polizia, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna,  
tel. 031 324 00 89, Pierre-Yves Huguenin, [www.fedpol.admin.ch](http://www.fedpol.admin.ch)

## **Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni**

### **Legge federale del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN)**

L'obiettivo è di migliorare la protezione delle vittime di incidenti nucleari. A tale scopo la copertura assicurativa obbligatoria oggi in vigore per gli impianti nucleari dovrà essere portata da 1 a 2,25 miliardi di franchi. Inoltre dovranno essere ratificate le convenzioni internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Termine di consultazione: 31 ottobre 2005

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, 3003 Berna,  
tel. 031 322 56 26, Erika Zutter, [www.admin.ch/bfe](http://www.admin.ch/bfe)

### **Revisione parziale della legge federale sulle foreste**

Con la revisione parziale della legge forestale si intende in particolare garantire le prestazioni della foresta e dell'economia forestale che vanno a vantaggio della collettività. Nel frattempo la legge riveduta dovrebbe contribuire a rafforzare l'efficienza dell'economia forestale. Occorre inoltre disciplinare la questione dell'aumento costante della superficie forestale e adeguare l'articolo sulla formazione agli attuali sviluppi nelle scuole universitarie professionali.

Termine di consultazione: 31 ottobre 2005

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Direzione delle foreste, 3003 Berna, tel. 031 324 77 78, fax 031 324 78 66,  
[www.umwelt-schweiz.ch](http://www.umwelt-schweiz.ch)

12 luglio 2005

Cancelleria federale